

## PROVINCIA DI TORINO

### **CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO DI VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DA ESEGUIRSI PRESSO I.T.S.T. "E. AMALDI" E I.T.S.E. "P. SRAFFA" DI ORBASSANO C.I.G. Z860C6DEAE**

#### **TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (SV) il 06/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

#### **E**

L'ing. Cristiana BRENNNA, nata a Melfi (PZ), il 03/05/1968, membro dello Studio Ingegneri Associati THESIS, con studio sede legale in corso Filippo Turati n. 11/C – Torino – P.I.V.A. n. 08280560015, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 7547T

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. \_\_\_\_\_ - 46236/2013 in data ...../...../....., è stato conferito all'Ing. Cristiana BRENNNA l'incarico professionale di valutazione della vulnerabilità sismica relativamente agli edifici ospitanti I.T.S.T. "E. AMALDI", via F.lli Rosselli n. 35, e l'I.T.S.E. "P. SRAFFA" (relativamente al fabbricato palestra) strada Volvera n. 44, in Orbassano.

- all'incarico professionale in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z860C6DEAE.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

La provincia di Torino conferisce allo Studio di Ingegneri Associati THESIS, nella persona dell'Ing. Cristiana BRENNNA, che accetta, con studio in corso F. Turati n. 11/C – Torino (P.I.V.A. n. 08280560015, l'incarico professionale di valutazione della vulnerabilità sismica relativamente agli edifici ospitanti l'I.T.S.T. "E. AMALDI" in via F.lli Rosselli n. 35 e l'I.T.S.E. "P. SRAFFA" (relativamente al fabbricato palestra) in strada Volvera n. 44, siti in Orbassano, consistente in:

- sopralluoghi per verificare la corrispondenza delle strutture con quanto desumibile dai documenti progettuali. individuazione degli elementi da investigare e definizione modalità di indagine per acquisire un livello di conoscenza della struttura adeguato alle analisi da eseguire
- definizione dell'azione sismica, modellazione della struttura e analisi vulnerabilità sismica secondo la normativa vigente ( D.M. 14/01/2008 )
- relazione di calcolo e conclusioni finali

Sono escluse le indagini e le prove in sito, che saranno affidate separatamente.

#### **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato in mesi 3 ( 90 giorni ).

#### **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **euro 25.122,24** così ripartiti:

Onorario	Euro	19.800,00
Contributo Inarcassa 4%	Euro	792,00
IVA 22%	Euro	4.530,24
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>25.122,24</b>

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura in più rate sulla base degli stati di avanzamento lavori in proporzione ai lavori effettuati, con ultima tranche all'emissione del verbale di ultimazione lavori.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4).

#### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

#### **Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

#### **Art. 10 –Revoca dell'incarico**

Qualora la valutazione risultasse non accolta per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, il professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello accettato.

Qualora la presentazione degli elaborati si ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente art. 2) la Provincia di Torino si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, di cui al precedente art. 4).

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 gg. nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la revoca dell'incarico stesso e contestuale risoluzione del contratto, oppure il proseguimento del rapporto contrattuale stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, corso F. Turati n. 11/C.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

L'incaricato  
Ing. Cristiana BRENNA

L'incaricato Ing. Cristiana BRENNA dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 9 e 11 del presente contratto.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

L'incaricato  
Ing. Cristiana BRENNA